

SETTORE

RISCOSSIONE

LA "ROTTAMAZIONE-TER": PRONTO IL MODELLO PER LA DOMANDA

RIFERIMENTI

- Artt. da 3 a 5, DL n. 119/2018
- Sito Internet Agenzia Entrate – Riscossione
- FAQ Agenzia Entrate – Riscossione 6.11.2018

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibile il modello utilizzabile da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 (c.d. "rottamazione-ter").

In particolare, il soggetto interessato deve:

- *presentare il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;*
- *effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione / prima rata entro il 31.7.2019.*

La definizione interessa anche le risorse proprie UE, per la quale va utilizzato il mod. DA-2018-D da presentare entro il 30.4.2019.

L'Agenzia ha specificato inoltre le modalità per i soggetti che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-bis" tenuti al versamento delle rate scadute entro il 7.12.2018.

In merito alle "nuove" definizioni la stessa Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti, nella forma di FAQ.

Come noto, con gli artt. da 3 a 5, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019"

- sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017** (c.d. "rottamazione-ter"), estendendola anche alle risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione.



Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene **presentando un'apposita istanza entro il 30.4.2019.**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili i **modd. DA-2018 e DA-2018-D** (quest'ultimo per la rottamazione delle risorse proprie tradizionali UE e IVA all'importazione);

- per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), e che provvedono, **entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**, è previsto il **differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto**, il cui versamento va effettuato in **10 rate** consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.



Il soggetto interessato è **automaticamente ammesso ai benefici della "rottamazione-ter"** e **non è tenuto alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione;**

- ai soggetti colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017 relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017 è **consentito il pagamento delle residue somme dovute** ai fini della definizione agevolata ex DL n. 193/2016 ("prima rottamazione") e DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), **in 10 rate consecutive di pari importo**, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.



In tal caso **non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato;**

- è disposto l'**annullamento automatico** in data 31.12.2018 **dei debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".



In tal caso **non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.**

Va evidenziato che la c.d. "rottamazione-ter" in esame è **consentita** anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- **oggetto di precedente dichiarazione di definizione** c.d. "rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
- **oggetto di precedente dichiarazione di definizione** c.d. "prima rottamazione" ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (presentata entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

ROTTAMAZIONE – TER

Come sopra accennato, la "nuova" definizione agevolata interessa le somme nei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017** e consente l'estinzione del debito, **senza sanzioni e interessi.**

La definizione:

- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi nonché somme maturate a favore dell'Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento);
- interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012;
- non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
 - recupero di aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali.



Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene **presentando l'istanza entro il 30.4.2019** con l'apposito mod. DA-2018;
- effettuare il **pagamento delle somme dovute**:
 - in **unica soluzione entro il 31.7.2019**;ovvero
 - in un **massimo di 10 rate** di pari importo.In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi del 2% annuo, va effettuato **entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno**, a decorrere dal 2019 (di fatto la rateizzazione è prevista in 5 anni).

Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.



Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame.

In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

L'Agente della riscossione:

- fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell'area riservata del proprio sito Internet;
- **entro il 30.6.2019** comunica al debitore l'accoglimento della domanda nonché quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l'eventuale diniego della stessa.

Pagamento di quanto dovuto per la definizione

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

NB Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

1	Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata 2018?
<p>Il DL n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter"), vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2017.</p> <p>Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.</p>	
2	Quali sono le novità introdotte dal DL n. 119/2018?
<p>Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal DL n. 193/2016 (c.d. "prima rottamazione") e, successivamente, dal DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), il DL n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni; • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire dall'1.8.2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente. 	
3	Per aderire alla Definizione agevolata 2018 devo fare una richiesta?
<p>Sì, il DL n. 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario inviare la dichiarazione di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.4.2019.</p> <p>Il contribuente deve compilare il mod. DA-2018 scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile presso i nostri sportelli.</p>	
4	Dopo aver compilato il mod. DA-2018, come posso presentarlo?
<p>Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il mod. DA-2018, insieme alla copia del documento d'identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del mod. DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).</p> <p>In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia). Nella sezione "Trova sportello" del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura.</p>	
5	Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?
<p>Il DL n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego entro il 30.6.2019. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.</p>	

6	Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?
<p>Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal Legislatore al 31.7.2019.</p> <p>È possibile pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno.</p> <p>La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione-ter" (pagina 2 del mod. DA-2018). Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dall'1.8.2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.6.2019 unitamente ai bollettini di pagamento.</p>	
7	Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata 2018?
<p>Per pagare sono disponibili i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; • App EquiClick; • sportelli bancari; • uffici postali; • home banking; • punti Sisal e Lottomatica; • tabaccai convenzionati con Banca 5; • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; • Postamat; • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione; • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. 	
8	Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?
<p>Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p>	
9	Se ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, posso comunque richiedere la Definizione agevolata?
<p>Sì, il DL n. 119/2018 lo consente; tuttavia, per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.</p>	
10	Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Cosa accade per queste popolazioni?
<p>Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti "Definizioni" introdotte dal DL n. 193/2016 (c.d. "prima rottamazione") e, successivamente, dal DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis") e la loro richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31.7.2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31.7 ed il 30.11 di ciascun anno, a partire dal 31.7.2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato dall'1.8.2019.</p> <p>A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l'Agente della riscossione, invierà, entro il 30.6.2019, una nuova "Comunicazione" con la nuova ripartizione dell'importo dovuto.</p> <p>Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e non hanno aderito alle precedenti "Definizioni" introdotte dal DL n. 193/2016 (c.d. "prima rottamazione") e, successivamente, dal DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis") potranno aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") presentando la specifica dichiarazione di adesione.</p>	

11	<p>Ho aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (c.d. "rottamazione-bis") prevista dal DL n. 148/2017.</p> <p>Devo presentare la dichiarazione di adesione per la "rottamazione-ter" per gli stessi carichi?</p>
<p>Per coloro che hanno già aderito alla c.d. "rottamazione-bis" e si metteranno in regola entro il 7.12.2018, pagando l'importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione e saranno automaticamente ammessi ai benefici della "rottamazione-ter".</p> <p>Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2019 o in 10 rate di pari importo con scadenza 31.7 e 30.11 di ogni anno.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.6.2019, come stabilito dal DL n. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita "Comunicazione" unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze.</p>	

MOD. DA-2018

Al fine di manifestare la volontà di adesione alla "rottamazione-ter" il contribuente interessato deve presentare all'Agente della riscossione, **entro il 30.4.2019**, l'apposito mod. DA-2018 – "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-ter")", disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell'Agenzia Entrate-Riscossione; ovvero
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili" sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

NB La **presentazione può essere delegata**, compilando l'apposito prospetto "Delega alla presentazione" contenuto nel modello, allegando copia del documento d'identità del delegante / delegato.

Dati richiesti

Nel mod. DA-2018 devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti:

- la volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
 - il **numero della cartella / avviso** per il quale è richiesta la definizione agevolata;
 - il **carico** (con l'indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- la volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** (massimo 10) scelto;
- la sussistenza o meno, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza.

In presenza di un contenzioso in corso, il contribuente assume l'impegno a **rinunciarvi**.

Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, al destinatario indicato nella Tabella Esclusione allegata all'Agente della riscossione, o attraverso il sistema di deposito delle PEC on line della Agenzia Entrate
 - in possesso dell'Agente della riscossione
- Le modalità di invio sono disponibili anche sul sito www.agenziaentrate.it nella guida "Adesione agevolata" al 1467 ed approvata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2018 **esclusivamente** attraverso il sistema di deposito.

ATTENZIONE La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata non produce alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

(D.L. n. 119/2018)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
 a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di.....
(tipicamente sostituto/representante legale/tutore/curatore/affiliato)
 del/della.....
 codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta di invio di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Cognome....., Via....., Città.....

CAP....., Telefono....., e-mail.....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di dati e a sottoscrivere che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di inoperosità del destinatario dell'indirizzo (anagrafico o di posta elettronica) dichiarato.

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, affidati all'Agente della riscossione³ dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:

- contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione
- contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter") i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 **ad eccezione** di quei carichi definiti non definitivi (c.d. "carichi pendenti") di cui al D.L. n. 119/2018.
 In presenza di carichi interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, connessa con modificazioni data Legge n. 172/2017, che l'Agente della riscossione ha attivato, l'art. 3, comma 2) del D.L. n. 119/2018 prevede che, per essere ammessi a beneficio della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter"), va necessariamente effettuato il versamento **entro il 7 dicembre 2018** di tutte le rate in scadenza al 31/12/2018 (a questa data è scaduto nel mese di luglio, settembre e ottobre 2018). In tal caso, **senza alcun adempimento** a carico dell'interessato, e a prescindere dalla necessità di presentare la dichiarazione di adesione, le successive rate verranno automaticamente differite e determinate in un nuovo atto di esazione che sarà inviato al trattamento dell'Agente della riscossione.

² Quando si tratta di cartelle nazionali di esazione e della regione Lazio.

⁴ Cartelle di pagamento avvisi di accertamento esclusivi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Modulo avvisi di accertamento INPS.

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare solo nel caso in cui si richieda una definizione agevolata con riferimento ad altri carichi previsti nelle cartelle/avvisi sopra indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE - scadenza 31 luglio 2019

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵ (10 rate (n. cinque anni) scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di

ciascun anno

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (tra pari un numero di rate compreso tra 3 e 9)

ATTENZIONE:

Qualora non venga barata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 10 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a quello pagabile si intende con unique richiesto per 10 rate.

*Per tutti i pagamenti rateali, sono previsti il pagamento del 1° adempimento al termine del 1° anno e il versamento del 2° adempimento il 30/11/2019. Il mancato o tardivo versamento, anche in una rata di una delle rate, **la definizione non produce effetti**.*

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

rispettivamente

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data..... Firma.....

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello, nell'ipotesi di presentazione, allo sportello e tramite PEC da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, e necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

⁵ L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018 prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure, a partire dal 31 luglio 2019, nel numero massimo di 10 rate consecutive, a più imprese, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
 Mod. DA - 2019 del 07/12/18 Pag. 2 di 5

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

io sottoscritto/a.....

in proprio.....

in qualità di.....

(in caso di delega, il delegante rappresenta se quale funzionario/altro)

del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra.....

- a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data..... Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di.....

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra..... identificato/a mediante documento di riconoscimento..... rilasciato da..... in data.....

Data..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto.....

ELENCO DELLE CASELLE PEC
 delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	definizione 2016 abruzzo @pec.agenziaiscossione.gov.it
Basilicata	definizione 2016 basilicata @pec.agenziaiscossione.gov.it
Calabria	definizione 2016 calabria @pec.agenziaiscossione.gov.it
Campania	definizione 2016 campania @pec.agenziaiscossione.gov.it
Emilia Romagna	definizione 2016 emiliaromagna @pec.agenziaiscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	definizione 2016 friuliveneziagiulia @pec.agenziaiscossione.gov.it
Lazio	definizione 2016 lazio @pec.agenziaiscossione.gov.it
Liguria	definizione 2016 liguria @pec.agenziaiscossione.gov.it
Lombardia	definizione 2016 lombardia @pec.agenziaiscossione.gov.it
Marche	definizione 2016 marche @pec.agenziaiscossione.gov.it
Molise	definizione 2016 molise @pec.agenziaiscossione.gov.it
Piemonte Valle d'Aosta	definizione 2016 piemonte valle d'aosta @pec.agenziaiscossione.gov.it
Puglia	definizione 2016 puglia @pec.agenziaiscossione.gov.it
Sardegna	definizione 2016 sardegna @pec.agenziaiscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	definizione 2016 trentinoaltopadige @pec.agenziaiscossione.gov.it
Toscana	definizione 2016 toscana @pec.agenziaiscossione.gov.it
Umbria	definizione 2016 umbria @pec.agenziaiscossione.gov.it
Veneto	definizione 2016 veneto @pec.agenziaiscossione.gov.it

N.B. Si rammenta che, in caso di invio di questa dichiarazione di adesione tramite PEC, è **NECESSARIO** allegare copia del documento di identità del dichiarante. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR) con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002 e Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del D.L. n. 119/2015.

Il conferimento dei Suoi dati e, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero se successivo o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziarla;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatto salvo la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'Istante o dai dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: apo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..

ROTTAMAZIONE - TER E DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017

Come accennato, i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, possono usufruire della "rottamazione-ter".

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini della definizione il soggetto interessato:

- **non è tenuto a presentare una nuova domanda di definizione;**
- **deve effettuare, entro il termine differito al 7.12.2018, l'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, al fine di usufruire del differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate di pari importo con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.**
Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.



Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019.**

L'Agente della riscossione, **entro il 30.6.2019**, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelli stralciati (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010).

Quanto dovuto può essere **compensato con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione.**

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:**
 - per i carichi **compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.
Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
 - per i carichi per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.**

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il **31.10.2018** ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

- della c.d. "rottamazione-bis", ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al **30.9.2017**, per la quale era disposto il versamento delle somme in **unica soluzione entro il 31.7.2018** ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

1	Ho saltato il pagamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 prevista dal DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017. Posso mettermi in regola?
	Si, l'art. 3, DL n. 119/2018 stabilisce, infatti, che è possibile mettersi in regola pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il prossimo 7.12. Chi paga nei termini rientra automaticamente nei benefici previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" dall'1.1.2000 al 31.12.2017 (c.d. "rottamazione-ter").
2	Cosa succede se non pago le rate scadute (luglio, settembre e ottobre) entro il 7.12.2018?
	In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (c.d. "rottamazione-bis") in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro il prossimo 7.12, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter"). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.
3	Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione?
	No, il DL n. 119/2018 prevede che chi paga entro il prossimo 7.12 la rata o le rate relative alla Definizione agevolata 2000/17, scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
4	Ho pagato in ritardo rispetto alla scadenza prevista (31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre) le rate del piano della Definizione agevolata. Cosa succede?
	Le precedenti scadenze del 31.7, del 30.9 e del 31.10 sono state differite, dal DL n. 119/2018, al 7.12.2018. Per cui tutti i pagamenti effettuati per le predette rate, entro il 7.12, sono considerati tempestivi.
5	Come posso pagare le rate scadute?
	Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Copia della "Comunicazione" è disponibile nell'area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it . Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l'apposito form online.

6 Dove posso pagare le rate scadute della Definizione agevolata 2000/17?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

7 Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 7 dicembre, cosa succede?

Chi ha pagato rientra automaticamente nei benefici previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" dall'1.1.2000 al 31.12.2017 (c.d. "rottamazione-ter"). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento, invierà al contribuente entro il **30.6.2019 una nuova "Comunicazione"** con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (c.d. "rottamazione bis") ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno, a partire dal 2019.

SOGGETTI COLPITI DAL SISMA

Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017 è **consentito il pagamento delle residue somme dovute** ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, in **10 rate di pari importo**, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.



Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Come sopra accennato, possono essere definiti anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell'IVA riscossa all'importazione, **presentando entro il 30.4.2019 il mod. DA-2018-D.**

A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste per la c.d. "rottamazione-ter", con le seguenti eccezioni:

- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.5.2016 al 31.7.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dall'1.8.2019;
- l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.7.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;

- è fissato al 30.9.2019 il termine di pagamento della prima rata / unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30.11.2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31.7 e 30.11 di ciascun anno successivo;
- relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A..

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE


1	Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata delle risorse UE?
Si tratta dei debiti dovuti a titolo di dazi e IVA all'importazione contenuti in carichi affidati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.	
2	Quali sono le agevolazioni introdotte dal DL n. 119/2018 per questa categoria di debiti?
La Definizione agevolata prevista all'art. 5, DL n. 119/2018 prevede la possibilità di pagare fino a 10 rate (5 anni) l'importo che comprende: il capitale (ovvero il tributo), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le spese sostenute dall'Agente della riscossione ed un importo a titolo di interessi di mora che verrà determinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
3	Per aderire alla Definizione agevolata delle risorse UE devo fare una richiesta?
Sì, il DL n. 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.4.2019. Il contribuente deve compilare lo specifico mod. DA-2018-D scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile presso i nostri sportelli.	
4	Dopo aver compilato il mod. DA-2018-D, come posso presentarlo?
Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il mod. DA-2018-D, insieme alla copia del documento d'identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del mod. DA-2018-D sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).	
In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).	
Nella sezione "Trova sportello" del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura.	
5	Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?
Il DL n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego entro il 31.7.2019.	
In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata inviando i relativi bollettini di pagamento.	
6	Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?
È possibile pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni). Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal Legislatore al 30.9.2019, per la seconda rata la scadenza è il 30.11.	
Le successive rate scadranno il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione, a pagina 2 del mod. DA-2018-D. Se il contribuente sceglie di pagare a rate verrà calcolato, a partire dall'1.8.2019, un tasso di interesse definito nella misura del 2%.	
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 31.7.2019 unitamente ai bollettini di pagamento.	

7 Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata delle risorse UE?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali: portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; App EquiClick; sportelli bancari; uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Di seguito si riportano le prime 3 pagine del mod. DA-2018-D (le pagine 4 e 5 sono analoghe a quelle del mod. DA-2018).

Mod. DA-2018-D



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a filato di risorse proprie dell'Unione europea deve essere presentata:

- telematicamente attraverso il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (entro il giorno 30 aprile 2019) o presso gli uffici postali dell'Ufficio di Riscossione in riferimento all'elenco delle PEC e i punti di pagamento;
- presso gli uffici CA/Asseverazione tributi, Asseverazione;

Esistono ulteriori modalità di presentazione disponibili presso gli uffici CA/Asseverazione tributi, Asseverazione, presso gli uffici di Riscossione in riferimento all'elenco delle PEC e i punti di pagamento, di seguito alla definizione agevolata.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il **30 aprile 2019 esclusivamente** con una qualsiasi delle modalità:

ATTENZIONE: la presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata non produce alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
PER LE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
CA/ASSEVERAZIONE TRIBUTI, ASSEVERAZIONE, UFFICI DI RISCOSSIONE, UFFICI POSTALI, TABACCAI CONVENZIONATI CON BANCA 5, PUNTI SIVAL E LOTTOMATICA, APP EQUICLICK, POSTAMAT, SPORTELLI BANCOMAT (ATM) CHE HANNO ADERITO AI SERVIZI CBILL, SPORTELLI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio (persone fisiche);

in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....
 codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questo richiedo di essere domiciliato al seguente indirizzo

Comune.....(Prov.....) via/piazza.....

CAP.....telefono..... presso (indicare eventuale domicilio).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritt/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di inopporabilità del destinatario all'indirizzo anagrafico e di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 119/2018, affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** e riguardanti risorse proprie dell'Unione europea:

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Per info: nell'ambito di cui è prevista l'adesione alla definizione agevolata, il contribuente deve essere titolare di carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e dei carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e deve essere titolare di carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e dei carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per info: per i carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea, il contribuente deve essere titolare di carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e dei carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per info: per i carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea, il contribuente deve essere titolare di carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e dei carichi di riscossione di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Mod. DA - 2018 - D del 3/1/2018
Fog. 1 di 5

Con riferimento all'elenco delle carte/ovv/si sopra indicati, dichiaro di voler aderire alla definizione agevolata soltanto per i seguenti carichi: solo nel caso in cui il pagamento di una rata per il primo pagamento sia inferiore a € 100,00 (cento euro) e, nel caso di più carichi, per tutti i carichi.

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

- UNICA SOLUZIONE** - in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2019
oppure
- NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵** - in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2019, con il numero di rate superiore a 10 (dieci) e inferiore o uguale a 30 (trenta) rate, con un importo di rate non superiore a € 100,00 (cento euro) e, nel caso di più carichi, per tutti i carichi.
- oppure
- nel seguente NUMERO DI RATE (indicare il numero di rate, compreso fra 2 e 40).

ATTENZIONE:
Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni reatili, il pagamento si intende richiesto in 10 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 10, il pagamento si intende comunque richiesto per 10 rate.

Sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2016, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate, **la definizione non produce effetti.**

DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
oppure
- che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della.....
(rispondere, in caso di pagamento tramite agente, al numero di cartella)

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data..... Firma.....

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

- in proprio
- in qualità di.....
(es. rappresentante sindacale, presidente consiglio di amministrazione)
- del/dello.....

delego li/la Sig./Sig.ra.....

- a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare sottoscrivendone copia per ricevuta qualsiasi ulteriore comunicazione connesso a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data..... Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di.....

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dai/dalla Sig./Sig.ra.....
identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n.....
rilasciato da..... in data.....

Data..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto.....